Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani

✠ Magnum Magisterium ✠

Gran Priorato d'Italia

STATUTI MCMXC (1990)

(872-30)

Art. 1 - L' Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Gerusalemme (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI), tradizionalmente cristiano, cavalleresco, cosmopolita, indipendente e apolitico, è retto dai seguenti Atti Sovrani:

La Regola scritta da S. Bernardo, la Carta di Trasmissione emessa dal 24° Gran Maestro Frà Giovanni Marco Larmènius il 13 febbraio 1324 e sottoscritta dai Gran Maestri suoi successori, gli Statuti Generali decretati dal Convento Generale tenuto a Versailles nell'anno 1705:

ORDRE DU TEMPLE.

STATUTS

DES CHEVALIERS DE L'ORDRE DU TEMPLE,

gli Statuti del 1947 (Processo Verbale del 27 Dicembre 1946) e i Decreti Magistrali, documenti compilati e attuati con il presente statuto.

Art. 2 - L'Ordine pienamente integrato nello spirito religioso e militare delle sue origini ha per vocazione ai nostri giorni :

- La diffusione del Regno di Nostro Signore Gesù Cristo nella società per l'adempimento dei precetti evangelici e la pratica delle opere di giustizia e di misericordia.

- La difesa della Fede, della Santa Chiesa e della Comunità Cristiana.
- Il mantenimento della presenza e dell'influenza Cristiana in Terra Santa.
- Il servizio dei diseredati, dei poveri e dei malati.
- La difesa degli innocenti accusati ingiustamente.
- A fianco dei doveri fondamentali della sua vocazione tradizionale, l'Ordine si propone ugualmente di effettuare il censimento, il restauro, il mantenimento e lo studio dei monumenti e degli archivi che testimoniano il suo antico fervore e la sua perennità spirituale.

  Ugualmente incoraggia gli studi storici, araldici, genealogici, filosofici e religiosi che sono stati trattati in passato, per la sua vocazione attuale e per la sua spiritualità.

Art. 3 - Le Feste dell'Ordine sono quelle di San Giovanni Battista (24 giugno), di San Bernardo, Abate di Clairvaux (20 agosto), e di San Giovanni Evangelista (27 dicembre).
C'è un giorno dedicato al lutto, consacrato alla Memoria dei Martiri dell'Ordine, l'11 o il 18 marzo.

Art. 4 - La Croce dell'Ordine è la tradizionale croce a doppia traversa, l'inferiore più piccola della superiore, (2/3).

Art. 5 - Il Grande Stendardo dell'Ordine, detto Beaucéan (Baucennus) è bianco, caricato dalla Croce dell'Ordine che tocca i bordi.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

Lo Stendardo di Guerra è palato, di nove pezzi, di bianco e di nero.

Art. 6 - Il motto dell'Ordine è: *Non Nobis, Domine! Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!*

Art. 7 - L'antico grido di guerra è: *Au Beaucèan! Au Beaucèan!*

Art. 8 - Lo stemma dell'Ordine è composto di uno scudo antico d'argento, con la Croce dell'Ordine, timbrato da un elmo reale coronato d'oro e contornato da collare.Tenenti: due Angeli con dalmatica e la Croce dell'Ordine, sostenenti gli stendardi Beaucèan e di Guerra. Padiglione di porpora soppannato d'ermellino, cimato da una corona d'oro.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

Un'altra forma più semplice dello stemma è costituita dal medesimo scudo, accollato a due spade incrociate, contornato dal Collare e cimato da un elmo d'argento con piuma bianca.

Queste due forme di scudo portano pure una lista in bianco caricata dal motto dell'Ordine [***"Non Nobis, Domine! Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam"***] o delle sue iniziali [***"N.N.D.N.N.S.N.T.D.G."***], in nero.

Art. 9 - Il sigillo è circolare e ovale, portante al centro lo stemma contornato dal nome dell'Ordine, in latino, e delle seguenti iscrizioni: Magn. Mag. Sigill., per il Gran Maestro; Magn. Priorat. N. (abbreviazione del nome della Nazione Priorale, in latino) Sigill., per i Gran Priorati; Balliv. N. (abbreviazione della Provincia del Baliaggio, il latino) Sigill., per i Baliaggi e Commend. N. (abbreviazione del nome della città Commanderia, in latino) Sigill., per le Commanderie.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

* Nota – Gli antichi sigilli dell'Ordine, denominati il sigillo del Gran Maestro Giovanni, del Cavaliere Crociato e di San Giovanni sono apposti solamente sugli atti magistrali.

Art. 10 - La lingua ufficiale dell'Ordine è quella latina, sostituita da quella francese nell'uso corrente.

Art. 11 - Il Gran Magistero (Magnum Magisterium), autorità suprema dell'Ordine è retto da un Gran Maestro (Magnus Magister), eletto a vita dal Consiglio Supremo, e da un reggente (Principe Reggente a vita designato dal suo predecessore). Se per 301 giorni x 3 = 903 giorni non è stato eletto il Gran Maestro, il Reggente è automaticamente considerato il Gran Maestro avente la doppia funzione:

a) - La funzione di Gran Maestro è più rappresentativa.
b) - La funzione di reggente è più amministrativa.
c) - Nel caso sia la stessa persona con queste due funzioni potrà indicare: Magnus Magister et Princeps Regens.

Il Gran Magistero ha i pieni poteri per rappresentare, governare e dirigere l'Ordine, custodire gli archivi, determinare il luogo della Sede Magistrale (Sede Magistralis), fare e riformare gli statuti e i regolamenti; decidere in tutti i casi dubbi; nominare il Capitolo Generale; costituire dei Gran Priorati, dei Priorati, dei Balivati, delle Commanderie e scegliere i loro dignitari; nominare, promuovere e dimettere cavalieri d'ogni grado; amministrare i beni dell'Ordine, godendo di tutti gli onori, attribuzioni, prerogative e privilegi connessi alla sovranità e le sue decisioni sono definitive, senza appello.

Art. 12 - Il Capitolo Generale si compone:

1) del Gran Maestro
2) del Reggente = Vice Gran Maestro

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI * ITALIAE MAGNUS PRIOR *

3) del Coadiutore Generale - Prete Cattolico

4) del Gran Cancelliere

5) del Gran Segretario Magistrale

6) del Gran Priore Magistrale

7) del Maestro delle Cerimonie Magistrale

8) del Gran Tesoriere Magistrale

9) del Consigliere Generale Magistrale

10) del Gran Balì Generale Magistrale

11) del Commendatario Generale Magistrale

12) del Legato Generale Magistrale

13) dell' Ispettore Generale Magistrale

Art. 13 - Il Convento Generale (Conventus Generalis), che si compone della universalità dei Cavalieri e delle Dame dell'Ordine, potrà essere riunito soltanto per Decreto Magistrale, emanato almeno 6 mesi prima.

Art. 14 - In ogni Nazione può essere costituito un Gran Priorato (Magnus Prioratus) retto da un Gran Priore (Magnus Prior) dipendente direttamente dal Gran Magistero. Dal nome della nazione si forma il nome del Gran Priorato, come pure il nome o titolo beneficiario del Gran Priore.

* Nota - All'interno di un Gran Priorato, possono essere organizzati Priorati dipendenti direttamente dal Gran Magistero, da membri con scopi specifici o pro-fessionali: militari, di monaci, religiosi, ecc. Questi Priorati non usano il nome della Provincia al fine di non avere giurisdizione territoriale.

Art. 15 - Nella giurisdizione d'ogni Gran Priorato, possono essere costituiti dei Balivati (Ballivatus), comprendenti una o più province rette da Balivi (Ballivus), dipendenti direttamente dal rispettivo Gran Priorato. Dal nome della

provincia, sede del Balivato, si forma il suo nome, come pure il nome o titolo beneficiario del Balivo.

Art. 16 - Nella giurisdizione d'ogni Balivato, possono essere costituite delle Commanderie (Commendariae), comprendenti una o più Città, rette da Commendatari (Commendator) dipendenti direttamente dal rispettivo Balivato. Dal nome della città, sede della Commanderia si forma il suo nome, come pure il nome e titolo beneficiario del Commendatario.

* Nota - All'interno delle Commanderie possono essere costituiti Priorati Conventuali retti da Priori Conventuali.

Art. 17 - Le condizioni richieste per l'ammissione all'Ordine sono:

1) Avere 18 anni.
2) Essere di religione Cristiana ed avere l'onorabilità, le virtù e i costumi di un vero cristiano.
3) Aver presa conoscenza dello Statuto dell'Ordine e impegnarsi a conformarvisi.

Art. 18 - Per essere ammesso all'Ordine, il candidato dovrà presentare:

1) Curriculum vitae con il suo nome completo, indirizzo, religione, data e luogo di nascita e di battesimo, nome dei genitori e dei nonni, stato civile (se sposato, il nome della moglie, data e luogo del matrimonio, professione, titolo di studio, lavoro, pubblicazioni, distinzioni onorifiche, accademiche e decorazioni.
2) Due fotografie formato tessera (4 x 6 cm.) preferibilmente in abito da sera o in uniforme, con decorazioni.

Una volta ammesso, il candidato riceverà il diploma firmato dal Gran Maestro o dal Reggente e una tessera d'identità munita dei sigilli del Gran Magistero.

portante il numero di registrazione sul Registro Generale dei Dignitari dell'Ordine.

Art. 19 - L'Ordine comprende cinque gradi di Cavalieri, che possono essere conferiti a titolo ereditario:

a) Cavaliere (Eques)
b) Ufficiale (Officialis)
c) Commendatario (Commendator)
d) Grand'Ufficiale (Magnus Officialis)
e) Gran Croce (Magnus Crux)

* Nota - L'erede di qualunque grado dell'ordine dovrà comunicarlo al gran Magistero per la sua regolarizzazione.

Art. 20 - L'Ordine può includere:

a) Postulanti
b) Scudieri (Armiger) [*damigelle*] dall'età di 12 fino ai 21 anni.

Le persone che hanno la croce di merito (Meriti Crux) come ricompensa dei servizi resi all'Ordine.

Art. 21 - Le firme dei Cavalieri saranno precedute da una croce e dall'iniziale F. (Fratello). La Croce sarà tripla per il Gran Maestro o il Reggente, doppia per gli alti Dignitari (Gran Croce e Grand'Ufficiale), semplice per i Commendatari e gli Ufficiali e solamente l'iniziale F. per i Cavalieri.

Art. 22 - I membri dell'Ordine devono:

1) Venire in aiuto a tutte le debolezze, a tutte le miserie, a tutte le ignoranze e a tute le sofferenze. Adoperarsi per incoraggiare nel miglior modo possibile le opere di beneficenza e di misericordia.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

2) Operare secondo le direttive del Magistero, con ardore e con fiducia, al riavvicinamento delle Chiese e, alla costruzione di un'Europa libera e cristiana.
3) Mantenere fermamente con parole e azioni, lo spirito cavalleresco e difendere l'ordine sociale quando questo ordine è fondato sul rispetto dei valori della civiltà cristiana.
4) Osservare strettamente gli statuti, i regolamenti e gli usi dell'istituzione e conformarsi rigorosamente alle istruzioni e ai comandi del Magistero e degli ufficiali designati a ciò.
5) Onorare i dignitari dell'Ordine e praticare una solidarietà attiva e fraterna nei confronti di tutti i membri.
6) Esaltare le gloriose azioni dei primi cavalieri del Tempio e perpetuare la memoria dei Martiri dell'Ordine.

Art. 23 - Sono interdetti dall'Ordine ed espulsi dalla compagnia dei fratelli:

1) I membri dei partiti, delle società o sette i cui fondamenti ideologici e le cui attività sono dirette contro la Santa Chiesa Cristiana e contro la Fede.
2) I perturbatori della giusta pace pubblica, i nemici dell'ordine sociale come pure coloro che negano la finalità spirituale di ciascun uomo.
3) I fautori di scandalo.
4) Infine, quei fratelli, che mancheranno gravemente alle leggi della cavalleria, agli statuti, agli obblighi e ai giuramenti contratti al momento di entrare nell'Ordine, o che avranno turbato la vita dell'Ordine stesso.

Art. 24 - Le insegne dell'Ordine sono: la Croce, la Placca ed il Collare.

a) La Croce è quella dell'Ordine, d'oro, smaltata di rosso, di 52 mm. di lunghezza.
b) La Placca è in argento, di 85 mm. di diametro, d' otto raggi, contornata

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

da cinque altri meno lunghi, tutti diamantati, portante nel centro un cerchio, smaltato di bianco, caricato della Croce dell'Ordine, in riduzione, alla bordatura d'oro caricata di una corona d'alloro, formata da una doppia palma d'oro, smaltata di verde.

c) Il Collare attuale è d'oro, a forma di rosario d'ottantuno grani, ogni nono grano più grande degli altri, al centro un piccolo medaglione ovale d'oro, decorato delle lettere I.H., la prima rossa e la seconda nera, al quale è sospesa la Croce dell'Ordine, sormontata da una corona reale d'oro, così pure il trofeo militare d'oro.

* Nota - Il Gran Maestro potrà avere ed usare un Collare differente.

d) I nastri dell'Ordine sono in seta moirée nera, rossa e bianca.

Art. 25 - I Cavalieri portano la Croce, sormontata da una corona reale d'oro, sospesa al nastro di 37 mm. di larghezza, da portare al collo.

Art. 26 - Gli Ufficiali portano la stessa Croce con la corona sormontata da un trofeo militare d'oro.

* Nota - Il trofeo militare è costituito da una corazza sormontata da un elmo con pennacchio di tre piume, posata su due alabarde e su una scure a destra ed una mazza d'armi a sinistra, il tutto posato su due gruppi di tre bandiere con le aste incrociate.

Art. 27 - I Commendatori portano la Croce degli Ufficiali sospesa ad un nastro nero di 37 mm. di larghezza, da portare al collo e la Placca al lato sinistro del petto.

Art. 28 - I Grandi Ufficiali portano la Croce degli Ufficiali sospesa ad un nastro rosso di 37 mm. di larghezza, da portare al collo e la Placca al lato sinistro del petto.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

Art. 29 - I Gran Croce portano la Croce degli Ufficiali sospesa ad un nastro nero di 101mm. di larghezza, passata a sciarpa dalla spalla destra all'anca sinistra e la Placca al lato sinistro del petto.

Art. 30

a) - I membri del Gran Magistero potranno usare il nastro granato/rosso.

b) - I membri - Postulanti e Scudieri useranno la Croce di Cavaliere sospesa ad un nastro bianco, di 37 mm. di larghezza.

Le persone che portano la Croce di Merito - Croce di 40 mm. di larghezza sormontata da un semicerchio d'alloro in oro - il nastro è nero.

Art. 31 - I Cavalieri di ogni grado potranno portare la Croce dell'Ordine, sormontata dalla Corona in riduzione, sospesa ad un nastro di 10 mm. di larghezza, oppure senza Corona, su una rosetta di seta nera ondata, essendo permesso l'uso di nodi d'oro e d'argento per distinguere i gradi: i Cavalieri senza nodo, uno d'argento per gli Ufficiali, due d'argento per i Commendatori, uno d'oro e uno d'argento per i Grandi Ufficiali e due d'oro per i Gran Croce.
Le Dame possono portare un nodo di nastro dell'Ordine posato sul lato sinistro.

Art. 32 - L'uniforme tradizionale dei Cavalieri dell'Ordine è la seguente: abito di panno "bleu de roy" con faida tagliato diritto davanti; sparato, paramani e colletto diritto di velluto nero; il colletto e i paramani sono guarniti rispettivamente da uno a quattro cordoni d'oro o di rami d'alloro con il fogliame più o meno fronzuto, secondo il grado, di ricami d'oro, bordati da un filetto d'oro ricamato; lo sparato è ornato da sedici bottoni bombati e dorati, caricati dalla Croce dell'Ordine smaltata di rosso; le falde ed i baveri delle di speroni dorati e stelletta.

Feluca di feltro nera guarnita di piume bianche, bordata da un largo gallone d'oro, fettuccia del medesimo e coccarda rossa (al centro) e bianca.

* Nota - L'uniforme potrà tasche portano gli stessi ricami del colletto.

Spalline di grossi passamani d'oro caricate sullo scudo della Croce dell'Ordine, di rosso.

Cinturino di cuoio verniciato di nero.

Porta spada di largo gallone d'oro.

Spada in forma di Croce a lama piatta.

Dragona in cordone d'oro con fiocco del medesimo.

Pantalone in panno bleu-nero, guarnito sulla cucitura di un largo gallone d'oro.

Scarpe di vernice, guarnite essere modificata e più semplice.

Il mantello, a mezza gamba, è di panno bianco, caricato sulla spalla sinistra della Croce dell'Ordine, ricamata e cucita, di 390 mm. di larghezza e mantenendo l'interno del mantello bianco.

Dom Antonio Campelo Pinto de Sousa Fontes (50° Gran Maestro)
con il figlio Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes (51° Gran Maestro)

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
ITALIAE MAGNUS PRIOR

Art. 33 - Solamente i Cavalieri dell'Ordine hanno il diritto di portare l'uniforme, il mantello e la rosetta e la riduzione della Croce oltre alle insegne corrispondenti al loro grado

* Nota - Il Registro Mondiale dei Templari fornisce le informazioni sui membri che hanno perduto la qualità di membri o cambiato di funzione.

Magnus Magister et Princeps Regens
Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes

Porto, 13 Ottobre 2008
Traduzione a cura del Gran Priorato d'Italia

Come previsto dall'art. 22, comma 4 dei superiori Statuti del 1990, ogni membro ha l'obbligo di osservarli e di conformarsi rigorosamente a tutte le istruzioni e le disposizioni ivi contenute come pure alle disposizioni del Gran Maestro e, di conseguenza, della scala gerarchica di appartenenza.
Ogni membro è altresì tenuto a ritirare copia dei suddetti Statuti.

Il Gran Priore Magistrale d'Italia
Giovanni Zipponi Gr. Uff.

25 febbraio 2019